SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1986 e 1593-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 5ª E 10ª RIUNITE

(5ª - Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

(RELATORI D'AMELIO e ZITO)

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1987

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno per il triennio 1985-1987

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(V. *Stampato Camera n.* **3410**)

approvato dalle Commissioni permanenti V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati, riunite nella seduta comune del 2 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 1986

Piano di metanizzazione del Mezzogiorno

d'iniziativa dei senatori CALICE, URBANI, BELLAFIORE, CONSOLI, CROCETTA, GUARASCIO, MONTALBANO, MARGHERI, PETRARA, VALENZA, GIOINO, CANNATA, FELICETTI e DI CORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Energia - Mezzogiorno e aree depresse*)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è inteso a preordinare il quadro di risorse finanziarie necessarie a dare piena attuazione al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, disposto con l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; con questa legge fu predisposto un primo quadro finanziario, sotto forma di contributi in conto capitale e per la contrazione di mutui a tasso agevolato, destinato a realizzare una diffusione capillare sul territorio meridionale del gas metano ad uso civile, industriale ed artigianale.

La prima fase del programma di metanizzazione è stata approvata dal CIPE, con delibera del 27 febbraio 1981 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1981); complessivamente questa fase ha interessato — tenendo anche conto delle successive integrazioni relative all'area del terremoto del 1980 — circa 460 comuni, con una popolazione di circa 11,6 milioni di abitanti, pari al 58,5 per cento della popolazione residente nell'ambito del territorio in cui operava la disciolta « Cassa del Mezzogiorno », alla quale venne affidata dal CIPE l'istruttoria tecnica, con l'indicazione delle spese ammissibili a contributi.

La prima fase del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, ivi incluso il programma integrativo concernente i comuni terremotati della Campania e della Basilicata, è in fase di realizzazione avanzata. Viceversa non è stato ancora varato il programma generale di metanizzazione: la normativa in discussione intende per l'appunto ricostituire un orizzonte pluriennale di risorse finanziarie idoneo a realizzare il programma generale.

Va segnalato che le Commissioni riunite 5ª e 10ª hanno rivolto grande attenzione ad un'approfondita analisi degli effettivi fabbisogni finanziari necessari a realizzare in modo efficace e rapido il piano generale, i cui benefici su tutto il tessuto economico delle aree interessate risultano di grande significato. In particolare, in sede di « sessione di bilancio », la Commissione 5ª ha acquisito una serie di informazioni specifiche presso il Ministero dell'industria che sono state poi utilizzate opportunamente nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1986 e 1593. Il senso complessivo di questa fase di approfondimento si può riassumere bene proprio nelle determinazioni alle quali sono pervenute le Commissioni riunite, volte ad incrementare sensibilmente la cornice finanziaria rispetto al testo trasmesso dalla Camera. Infatti dagli approfondimenti effettuati è emerso che l'iniziale stanziamento triennale (pari a 550 miliardi), teneva conto della situazione progettuale correlata alla fase di presentazione del disegno di legge presso la Camera: lo sviluppo degli interventi già progettati e l'esaurimento completo delle risorse finanziarie già in essere rendono necessario oggi un sensibile incremento dello stanziamento pluriennale; il predetto incremento è stato reperito, con la collaborazione del Governo, utilizzando la quota dello stanziamento 1986 (pari a 180 miliardi) « slittata » sul 1987, in ragione del meccanismo di cui all'articolo 10 della legge n. 468 del 1978.

Al riguardo è stata determinante l'iniziativa del presidente delle Commissioni riunite 5ª e 10ª, senatore Mario Ferrari-Aggradi, iniziativa che ha trovato pronta rispondenza nel Governo.

Non può sfuggire l'iportanza delle determinazioni assunte dalle Commissioni riunite, determinazioni che consentono di ridare slancio e concretezza a tutta la fase di realizzazione del programma generale di metanizzazione.

Come conseguenza di queste decisioni si è provveduto ad adeguare l'articolo 1 e l'articolo 4 (clausola di copertura) del provvedimento.

Particolare attenzione è stata poi posta dalle Commissioni riunite al tema della me-

tanizzazione della Sardegna, specificamente affrontato dall'articolo 2 del testo trasmesso dalla Camera. In fase referente le Commissioni hanno preso atto di alcune riserve avanzate dal Governo che ha preannunciato per l'Assemblea la prospettazione di nuove soluzioni; si tratta di una questione di grande delicatezza che va affrontata tenendo presente, da un lato, le innegabili esigenze della Sardegna, dall'altro, l'opportunità di definire una cornice normativa non velleitaria e soprattutto aderente ai reali fabbisogni energetici del Paese. In attesa delle ulteriori misure preannunciate dal Governo, le Commissioni riunite hanno preferito confermare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Onorevoli Colleghi, i relatori avvertono il bisogno di richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla esigenza di predisporre in tempi brevi strumenti di programmazione finanziaria volti a completare il piano di metanizzazione, assicurando così al Mezzogiorno d'Italia una infrastruttura importantissima, che certamente concorrerà a migliorare la qualità della vita e darà impulso allo sviluppo economico.

Proprio da questa convinzione è nata anche l'iniziativa, dei colleghi Calice ed altri, mirante a coinvolgere le regioni meridionali nella fase di programmazione prima e di gestione poi del processo di metanizzazione: ciò proprio al fine di stimolare al massimo le potenzialità economiche e sociali del Mezzogiorno. Preoccupazioni di carattere anche istituzionale hanno suggerito di abbandonare questa prospettiva: tuttavia le Commissioni riunite hanno cercato comunque di coinvolgere in qualche modo le regioni nel processo di metanizzazione, introducendo la norma che fa obbligo di trasmettere ogni anno al Parlamento ed alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione (articolo 3).

I relatori, forti anche degli orientamenti favorevoli emersi dal dibattito, colgono altresì l'occasione per invitare il Governo ad esaminare con grande attenzione la possibilità di estendere ai piani di investimento produttivi (PIP) la infrastrutturazione metanifera, nonchè la possibilità di prevedere incentivi per allacciare alla rete metanifera le botteghe artigiane ed i piccoli e medi opifici industriali del Mezzogiorno; appare altresì necessario consentire ai comuni del Mezzogiorno la realizzazione di un processo di conversione delle centrali termiche degli uffici pubblici, proprio in connessione con la infrastrutturazione metanifera: questa prospettiva deve essere resa possibile sia consentendo ai comuni di accedere alle agevolazioni previste dal piano generale, sia offrendo ai comuni medesimi la possibilità di accedere al credito, a tasso zero, presso la Cassa depositi e prestiti.

Conclusivamente non può che auspicarsi un *iter* sollecito per il provvedimento in esame, considerando in particolare che le modifiche introdotte, per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili, rimuovono la maggior parte delle riserve e perplessità avanzate nel corso dell'esame.

Una rapida approvazione definitiva del provvedimento nel testo proposto dalle Commissioni riunite per il disegno di legge n. 1986 (nel quale si propone l'assorbimento del disegno di legge n. 1593) anche da parte dell'altro ramo del Parlamento costituisce la migliore garanzia per una piena realizzazione del piano generale di metanizzazione i cui benefici economici su tutto il territorio delle regioni meridionali, sotto forma sia di investimenti diretti che di indotto, sono stati unanimemente posti in evidenza.

D'AMELIO e ZITO, *relatori*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1593

(Estensore DE CINQUE)

6 novembre 1986

La Commisione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

---

sul disegno di legge n. 1986

(Estensore DE CINQUE)

6 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE N. 1986

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 550 miliardi nel triennio 1985-1987, in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative. Detto importo — comprensivo della somma di lire 100 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari — è ripartito in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1985, di lire 180 miliardi per l'anno 1986 e di lire 280 miliardi per l'anno 1987.

2. Il predetto importo è comprensivo della somma di lire 10 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1985, 1986 e 1987.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel quadriennio 1986-1989, in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative. Detto importo — comprensivo della somma di lire 150 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari — è ripartito in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1986, di lire 135 miliardi per l'anno 1987, di lire 180 miliardi per l'anno 1988 e di lire 280 miliardi per l'anno 1989.

2. Il predetto importo è comprensivo della somma di lire 10 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni 1987, 1988 e 1989.

Art. 2.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Per l'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per il 1985, a lire 180 miliardi per il 1986 e a lire 280 miliardi per il 1987, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, relativamente agli anni 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, utilizzando lo specifico accantonamento « Ulteriore finanziamento per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono sostituiti dai seguenti:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Il Governo, ogni anno, trasmette al Parlamento ed alle Regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 135 miliardi per il 1986, a lire 135 miliardi per il 1987, a lire 180 miliardi per il 1988 ed a lire 280 miliardi per il 1989 si provvede, quanto all'anno 1986, a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto all'anno 1987, rispettivamente a carico e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, utilizzando la quota residua dello specifico accantonamento relativo al 1986 e la totalità dell'accantonamento per il 1987; quanto agli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1987, utilizzando lo specifico accantonamento.

2. *Identico.*

Art. 5.

1. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
« 1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;	« 1) *identico;*
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 30 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma ».	2) *identico* ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1593

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALICE ED ALTRI

Art. 1.

Le regioni interessate alla metanizzazione di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e all'articolo 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un piano di coordinamento e di sviluppo per l'uso civile e produttivo del metano.

Il piano prevede:

a) le modalità di assistenza tecnica ai comuni per l'organizzazione dei bacini di utenza e per la gestione degli impianti;

b) le modalità di incentivazione per innovazioni di processo e di prodotto industriali legate all'uso del metano da parte di piccole e medie imprese;

c) le forme del coordinamento della finanza regionale e statale per lo sviluppo della metanizzazione a fini civili e produttivi.

Art. 2.

Le funzioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 sono delegate alle regioni interessate.

Ai relativi oneri finanziari si fa fronte con quote dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

Art. 3.

Per la realizzazione del programma di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 1, per il triennio 1986-1988, è stanziata la somma di lire 1.000 miliardi, in ragione, rispettivamente, di lire 280 miliardi per l'anno 1986, di lire 580 miliardi per l'anno 1987, di lire 140 miliardi per l'anno 1988.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.